

Anno CXXXV - Numero 15

Roma, 15 agosto 2014

Pubblicato il 16 agosto 2014



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Consiglio Nazionale dei Chimici - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(APPROVATO IL 18 LUGLIO 2014)

Il Consiglio Nazionale dei Chimici considerato:

- che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- che ai sensi dell'art. 7 comma 3 il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina, con proprio regolamento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati, i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- che al Consiglio Nazionale dei Chimici e ai Consigli dell'Ordine dei Chimici territoriali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei Chimici, nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio Nazionale dei Chimici è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale;
- che il Codice deontologico all'art. 7 impone al chimico il dovere di competenza, prevedendo, fra l'altro, che "Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza" e che "l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico";
- che il Codice deontologico dispone: «È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività»;
- che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico», rispettando «i regolamenti del Consiglio Nazionale dei Chimici e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
- che il considerando 39 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio mette in evidenza che "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici";
- che l'art. 22 lettera b) della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che "secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci";
- che ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente è previsto dalla legislazione vigente;

• che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con le esigenze della collettività che ai chimici si rivolge, soprattutto in presenza di un sistema complesso ed in continua evoluzione tecnica e normativa;

• che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;

• che le attività nelle quali il chimico può svolgere i suoi compiti hanno carattere multisettoriale;

• che il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene di applicare i meccanismi di semplificazione amministrativa attraverso l'adozione di un atto generale che determini i requisiti a cui deve rispondere un soggetto al fine di potere fornire la formazione continua disciplinata dal seguente regolamento

ha approvato il seguente

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA**

**Articolo 1.
Definizioni.**

1. Professionista Chimico: il soggetto in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico a seguito del superamento dell'Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato.

2. Esercizio della professione di Chimico: l'attività svolta da un iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Junior.

3. Formazione professionale continua: il mantenimento di un livello culturale teorico ed applicativo tale da permettere la corretta esecuzione delle attività ricadenti nel campo di applicazione della professione di Chimico senza pregiudizio dell'interesse pubblico.

4. Credito formativo: l'unità base in cui si articola la formazione continua.

5. Programma di formazione continua: le attività di formazione e di accrescimento, approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze e delle competenze giudicate rilevanti per gli aspetti generali della professione e, in particolar modo, a quelle in campo chimico, in tutte le sue applicazioni.

6. Soggetto autorizzato a proporre attività di formazione continua: ogni struttura formativa degli Ordini professionali territoriali dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, del Consiglio Nazionale dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, o delle Fondazioni o delle Associazioni delle quali il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali dei Chimici fanno parte.

Sono altresì soggetti autorizzati le P.A., di cui i Chimici sono dipendenti, previa verifica da parte del Consiglio Nazionale e/o dei Consigli Territoriali.

Gli Enti di formazione, pubblici e privati, che rispettino i requisiti indicati all'art. 5 comma 6, possono richiedere l'autorizzazione quali soggetti che possano proporre formazione professionale.

7. Posizione di incompatibilità: il legame economico inteso quale partecipazione all'utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto di controllo o il rapporto parentale sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed il soggetto destinatario della prestazione.

Articolo 2.

Formazione professionale continua

2. I Chimici hanno l'obbligo di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale.

3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 3.

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di superamento dell'esame di Stato.

2. Al momento del superamento dell'esame di Stato si accreditano 150 CFP.

3. L'anno formativo coincide con quello solare. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale.

4. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2, ad ogni Professionista Chimico sono attribuiti crediti formativi professionali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 4 e 5. Per esercitare la professione l'iscritto deve possedere una quantità minima di CFP pari a 25.

5. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Nel caso di utilizzo di attività formativa in e-learning questa dovrà essere svolta in modalità a comprova di presenza.

6. Ogni Professionista Chimico sceglie liberamente le attività formative da svolgere, correlate all'attività professionale esercitata o nell'ambito del Programma di formazione continua, nelle forme indicate ai successivi articoli 4 e 5.

7. Almeno n. 3 CFP all'anno devono derivare da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

8. Il Professionista Chimico ha facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di superamento dell'esame di Stato e l'inizio dell'obbligo formativo.

9. Il Professionista Chimico ha la possibilità di vedersi riconosciuti ogni anno un massimo di 75 CFP.

10. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo articolo 10.

11. Con la cessazione dell'attività lavorativa cessa l'obbligo dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Articolo 4.

Attività formative

1. Le attività formative sono realizzate da soggetti autorizzati a proporre attività di formazione continua.

2. Le attività formative possono essere organizzate dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle Università, dagli Enti Nazionali di Ricerca o dai soggetti che rispondono ai requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Chimici in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6.

3. Ove l'attività formativa sia organizzata dalle Università o direttamente dal Consiglio dell'Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici. Ove l'attività formativa sia organizzata da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell'art. 5 comma 6 dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

4. Sono considerate attività formative

a) convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde;

b) crediti ECM, ottenuti nel settore sanità;

c) altre attività individuate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell'Ordine;

d) frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma;

e) frequenza di corsi di formazione e specializzazione professionale;

f) altri corsi individuati dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell'Ordine.

5. Poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparati alle attività formative

a) le attività di relatore nelle lezioni delle attività formative di cui al comma precedente del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti,

b) le attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di Chimico, organizzati da e in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine, nonché la partecipazione in qualità di membro delle commissioni esaminatrici per gli stessi esami,

c) le pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività dei chimici,

d) la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale o altri soggetti riconosciuti dal Consiglio Nazionale finalizzati alla formazione.

6. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata del Professionista Chimico il Consiglio dell'Ordine territoriale può autorizzare una percentuale superiore.

7. Con deliberazione del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo.

Articolo 5.

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. Le attività formative di cui all'articolo 4 devono essere coerenti col Programma di formazione continua e, in generale, riferiti alle materie oggetto delle attività di cui al Capo VII articolo 36 "Attività professionali", del D.P.R. 05 giugno 2001, n. 328 secondo l'appartenenza dell'iscritto nella sezione A o alla sezione B.

2. Le tabelle esemplificative che seguono stabiliscono le corrispondenze tra le attività svolte e i crediti formativi riconoscibili:

Tabella 1

Attività formative ordinarie	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari	3 CFP ogni CFU	10
Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente	1 ora = 1 CFP	75
Come sopra, con verifica finale	1 CFP in più per l'esito positivo della verifica	75
Partecipazione a seminari di studio	2 ore = 1 CFP	10
Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico	3 CFP ogni CFU	75
Partecipazione a corsi ECM accreditati	1 CFP ogni credito ECM	75

Tabella 2

Attività equiparate ad attività formative	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari	1 ora o frazione = 1 CFP	10
Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici	5 CFP ogni 50 pagine	20
Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale	1 CFP ogni 1.800 battute	15
Docenze svolte presso Università ed Enti equiparati da soggetti non dipendenti	3 CFP ogni CFU	15
Attività di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, di partecipanti a master universitari di primo e secondo livello, di tirocinanti per attività professionali	4 CFP per ogni mese di attività di tutoraggio	60
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	4 CFP/sessione	8
Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine	1 ora o frazione = 1 CFP	8
Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine	1 riunione = 2 CFP	8
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali	1 riunione = 2 CFP	8
Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali	1 riunione = 2 CFP	8

3. Le attività di cui alla tabella 2 possono contare per non più del 60% del totale dei CFP svolti annualmente dal Professionista Chimico.

4. L'attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto autorizzato ad erogare attività di formazione continua.

Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la "Commissione di valutazione" di cui all'articolo 11 ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP.

5. La partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, su istanza del Professionista Chimico, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

6. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata dal Consiglio Nazionale dei Chimici, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale dei Chimici, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale dei Chimici autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Chimici.

7. I soggetti che chiedono di essere autorizzati sopportano le spese amministrative necessarie per svolgere le verifiche.

8. I soggetti autorizzati sostengono i costi per la certificazione dei crediti formativi erogati a ogni professionista.

9. Il Consiglio Nazionale dei Chimici quantifica ogni anno il costo di tali spese per singola attività e ne dà pubblicità sul proprio sito.

Articolo 6. Esoneri

1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio dell'Ordine territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori secondo quanto previsto all'art. 7 comma 1 o direttamente dall'interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine territoriale acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.

3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l'attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall'obbligo formativo al Consiglio dell'Ordine territoriale competente. In caso di accoglimento dell'istanza l'esonero decorre dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

Articolo 7.

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. I crediti formativi, conseguiti dai Professionisti Chimici attraverso soggetti formatori autorizzati, sono comunicati dai soggetti formatori secondo i criteri stabiliti dal comma 6 dell'articolo 5.

2. Ciascun Professionista Chimico può depositare al Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo, seguito nell'anno precedente con modalità diverse dalle attività proposte da soggetti autorizzati, anche mediante autocertificazione.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine al quale il Professionista Chimico è iscritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento la relazione. L'Ordine territoriale provvederà ad avviare il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi della normativa vigente per i procedimenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

5. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

6. Per i dipendenti iscritti all'Albo, ne viene data comunicazione al datore di lavoro per eventuali autonome sanzioni, fermo restando l'obbligo di vigilanza dell'Ordine sulle attività svolte dall'ente pubblico o privato per l'ambito di competenza.

Articolo 8.

Pubblicazione dei crediti formativi

1. Il Professionista Chimico può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione ammesse dal codice deontologico.

2. L'Ordine deve predisporre un elenco degli iscritti con l'indicazione dei crediti formativi maturati e dell'assolvimento dell'obbligo formativo ed eventualmente dei crediti formativi maturati; può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti.

Articolo 9.

Attività del Consiglio dell'Ordine Territoriale

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative organizzate dallo stesso Consiglio attraverso le forme opportune nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti pubblici.

2. In particolare, i Consigli dell'Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascuna attività. Nel programma annuale devono essere previste attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale. Il piano dell'offerta formativa non deve contenere elementi atti a produrre una posizione discriminatoria a favore di uno o più soggetti preventivamente individuati.

3. I Consigli dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'Ordine. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni di Chimici, o con altri Enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito Ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, purché agli Ordini non derivi alcuna utilità, diretta o indiretta, in aggiunta a quella consistente nel recupero delle spese di organizzazione delle attività formative.

4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, i Consigli dell'Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, i crediti acquisibili pro capite, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con Associazioni dei chimici, Enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno attività formative ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale dei Chimici.

Articolo 10.

Controlli del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei Professionisti Chimici, anche attribuendo alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere al Professionista Chimico chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività che non risultino adeguatamente documentate e segnala tempestivamente al Consiglio Nazionale il soggetto formatore o coinvolto nell'attività di formazione.

4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolge attività di controllo accertando che i soggetti che hanno organizzato le attività formative rispondano ai requisiti di cui all'articolo 5 comma 6 del presente regolamento.

5. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine si avvale di apposita Commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

6. Avverso alla decisione dell'Ordine territoriale il Chimico può presentare ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici versando quale contributo alle spese la somma di Euro 150,00 (centocinquanta). Il Consiglio Nazionale dei Chimici sentite le parti dietro loro richiesta ed esaminate le memorie a corredo e gli atti del procedimento svolto dall'Ordine territoriale emetterà apposita delibera vincolante per le parti.

7. Il Consiglio dell'Ordine invia entro il 31 marzo al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione sulle attività svolte nel complesso dai Professionisti Chimici afferenti al proprio Consiglio indicando:

- a) le criticità riscontrate nella verifica delle attività formative ai quali i Professionisti Chimici hanno partecipato,
- b) il numero dei Professionisti Chimici che non hanno rispettato l'obbligo formativo,
- c) il numero dei Professionisti Chimici che hanno fatto richiesta di esonero di cui all'art. 6, le motivazioni delle richieste di esonero, il numero delle richieste ed il riproporzionamento accordati.

Articolo 11.

Commissione di valutazione

1. La "Commissione di valutazione" è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell'Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purché non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell'Ordine.

2. La "Commissione di valutazione" può essere in comune tra più Ordini;

3. La "Commissione di valutazione" è nominata per ogni quadriennio di osservazione.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;

5. Per l'attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi.

Articolo 12.

Attribuzioni del Consiglio Nazionale dei Chimici

1. Il Consiglio Nazionale dei Chimici:

- a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo;
- b) verifica che le attività formative organizzate dalle Università, dagli Ordini territoriali o da soggetti terzi in collaborazione con gli Ordini territoriali rispondano ai requisiti previsti ai sensi dell'art. 5 comma 6;
- c) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente art. 9 comma 4, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio Nazionale dei Chimici, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale dei Chimici;

d) esamina le relazioni di cui all'art. 10 comma 8 trasmesse ogni anno da parte dei Consigli dell'Ordine territoriale per valutare la necessità di intervenire con correttivi e/o modificazioni al presente Regolamento previo parere vincolante dell'Amministrazione vigilante.

e) verifica a campione lo svolgimento dell'attività formativa gestita dai Consigli dell'Ordine territoriale e le attività delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 11.

f) può autorizzare soggetti formatori, individuati nel comma 6 dell'articolo 1, che rispettano i requisiti fissati secondo le modalità stabilite al comma 6 dell'articolo 5 e che siano altresì di rilevanza nazionale.

Articolo 13.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti normativi.

2. Il periodo dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti normativi al 31 dicembre 2017 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre

a) In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 25 crediti, nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 30 crediti e nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 40 crediti;

b) Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2016;

c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione di cui all'art. 10 comma 7 del presente Regolamento eventualmente integrata di tutte le informazioni che il Consiglio dell'Ordine ritiene utile per la successiva valutazione da parte del Consiglio Nazionale;

d) Entro il 30 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale dei Chimici sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli degli Ordini di cui alla lettera c) del presente comma valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento;

3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all'albo professionale alla data del 1 agosto 2014, sono attribuiti 150 CFP.

4. In via di prima applicazione del Regolamento di formazione continua ed in fase sperimentale, nel periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017 il professionista chimico può provvedere ad un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale. In questo caso al momento della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7 comma 2 il professionista chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale e si sottoporrà ad una verifica della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11. La Commissione di valutazione avrà l'obbligo di verificare l'apprendimento tramite lo studio individuale svolto dal professionista chimico entro il 30 aprile.

5. Ai fini della determinazione dei crediti iniziali da assegnare ad ogni professionista, il Professionista Chimico che abbia svolto attività corrispondenti a quelle previste all'articolo 5, ne può richiedere il riconoscimento a far data dalla entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148.